



FRANCO ARATO*

L'ELOQUENZA FORENSE
TRA ANTICO REGIME
ED ETÀ NAPOLEONICA:
IL CASO DI VENEZIA E DI MILANO**

Il veneziano Francesco Sansovino, figlio naturale del grande architetto Jacopo, dottore in legge e letterato, amico di Pietro Aretino (che quasi gli fu secondo padre), compilò nella prima età della Controriforma una serie di libretti paragonabili ai manuali che oggi spiegano come si possa raggiungere il successo nelle professioni. Oltre a tradurre in volgare le *Institutiones* di Giustiniano, scrisse anche a proposito dell'avvocatura, consegnandoci tra l'altro una divertente satira del cattivo avvocato (1559):

Hor giunto che tu sarai a Palazzo, saluta ciascuno che ti si para dinanzi, e con volto ridente, e con gravità inchinati al tribunale ove son i giudici, e famigliarmente parlando, e burlando con loro dimostra alle genti che sono all'intorno, che i giudici son teco intrinseci molto. Venuto poi alla Renga habbia preparato tutte quelle formule usate, che tutto di sono in bocca a Palazzo, come sarebbe a dire: "Signori se voi troverete un altro caso come questo, fate che questo sia il secondo", overamente: "El vuol struccolar cevolle ['spremere cipolle': s'intende, per commuovere] ne gli occhi alla giustitia", "Nasè questa signori, da che ve salla? [annusate questa, signori, di cosa sa?]", "È tapina la vita mia", "Latet anguis in herba", e simili altre parole. Del rimanente non haver cura di quel che tu dica: ma favella a ventura. Grida più che tu puoi: suda, e scaldati assai: percioché quante gocce ti cascano dalla fronte, tanti scudi ti piovonno in borsa, conciosia che gli ascoltanti, vedendo che tu difendi le cause di cuore, ti corrono a casa: e così procedendo con confusione entra a dir male della parte, o dell'avvocato

* Università degli Studi di Torino.

** Conferenza tenuta venerdì 11 novembre 2016.

contrario, e cavata la causa fuor del suo termine, esclama, ridi, piagni, e finalmente impreca con tutti i modi, ch'i giudici facciano per te. Et se ti bisognasse rispondere all'avversario, di tutto il contrario e non fallirai di molto.¹

Quadretto satirico sul mondo dei legulei come se ne sono abbozzati tanti nel corso dei secoli (è stato ripreso nel Novecento da Pietro Calamandrei, grande giurista non meno che raffinato uomo di lettere), ma indubbiamente rappresentazione non lontana dal vero, perché descrive il carattere originale delle procedure giudiziarie veneziane, che non trovavano paragone altrove nell'Italia di Antico Regime. Provare a interrogarsi sul legame tra scrittura letteraria e stile forense tra Cinque e Ottocento², come altri ha fatto per il periodo successivo³, non è forse inutile. Non si possono però nascondere seri ostacoli alla nostra indagine: purtroppo prima della fine del Settecento è ben difficile trovare una tradizione retorico-forense paragonabile a quella sacra di un Bernardino, di un Savonarola, di un Segneri, o a quella civile di un Bracciolini, di un Bruni, di un Guidiccioni, di un Paruta. Non è un caso che nel suo attento profilo sull'eloquenza (nella serie dei generi letterari della Vallardi, 1938) Emilio Santini scrivesse pochissimo del Foro. Le difficoltà sono di duplice natura: da un lato la scarsità della documentazione, dall'altro la grande differenza di procedure negli antichi stati italiani. Dove l'oralità, per antica consuetudine, domina, e principalmente nel diritto veneto, molto diverso dal diritto comune (romano), ci scontriamo con la riluttanza dell'avvocato a mettere per iscritto quanto ha recitato, in parte improvvisando. Dove invece le procedure impongono la segretezza, o comunque scoraggiano l'orazione in favore dell'allegazione scritta (e questo vale per gran parte dell'Italia di Antico Regime), ci si deve accontentare di magri scampoli oratori. Si è costretti ad attendere l'età napoleonica, in particolare il cosiddetto Codice Romagnosi, che prevede, sul modello francese, una procedura pubblica e quindi una platea di ascoltatori spesso curiosi, anzi avidi di assistere a una prova oratoria. Dirò dunque di Venezia e di Milano: tenendo anche conto che Brescia

¹ F. SANSOVINO, *L'avvocato. Dialogo nel quale si discorre tutta l'autorità che hanno i magistrati di Venezia*, Variletto, Venezia ristampa, 1566, carte 6v. -7r.

² Così chi scrive in *Parola di avvocato. L'eloquenza forense in Italia tra Cinque e Ottocento*, Giappichelli, Torino, 2015.

³ Si riferisce a un profilo giuridico P. BENEDUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Il Mulino, Bologna, 1966; a uno più strettamente linguistico B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

è stata a lungo veneziana, prima di entrare a far parte, amministrativamente, della Lombardia.

Per Venezia la nostra guida sarà, preliminarmente, Carlo Goldoni: il quale fece un corso, a dire il vero molto accidentato, di studi giuridici, addottorandosi infine a Padova (dopo un'abortita esperienza pavese) nell'ottobre 1731 (tardi per gli standard dell'epoca: aveva quasi venticinque anni), e praticando la professione, ora a tempo pieno ora a mezzo servizio, sino a quarant'anni suonati, prima a Venezia poi a Pisa (sull'attività pisana siamo ora bene informati grazie ai ritrovamenti d'archivio compiuti da Maria Augusta Morelli Timpanaro)⁴. Della qualifica di «avvocato veneto» Goldoni andò del resto sempre orgoglioso, apponendola sul frontespizio delle proprie opere e ricordandola varie volte nei *Mémoires*. Di avvocati e di questioni legali abbondano le sue commedie, che in effetti sono una fonte preziosa per gli storici del diritto. E una commedia abbastanza famosa porta proprio il titolo di *Avvocato veneziano* (1750): vi compare un professionista che si dimostra tecnicamente, se non addirittura moralmente, superiore al collega bolognese, il quale segue naturalmente il diritto comune. È istruttivo ascoltare (atto III, scena II) la battuta iniziale dell'orazione forense di quell'avvocato, fittizio ma molto realistico (di nome fa Alberto Casaboni), perché egli irride, orgoglioso della propria dottrina e soprattutto delle proprie capacità attoriali, l'abitudine del collega (inevitabilmente si chiama Balanzoni), che legge piattamente un'allegazione scritta:

Gran apparato de dottrine, gran eleganza de termini ha messo in campo il mio reverito avversario; ma, se me permetta de dir, gran disputa confusa, gran fiacchi argomenti, o per dir meglio, sofismi. Responderò col mio veneto stil, secondo la pratica del nostro foro, che

⁴ Cfr. *Carlo Goldoni avvocato a Pisa (1744-1748)*. A cura di G. DE FECONDO e M. A. MORELLI TIMPANARO. Introduzione di U. SANTARELLI, Il Mulino, Bologna, 2009, in cui compaiono ampi estratti dalle allegazioni conservate all'Archivio di Stato e all'Archivio Arcivescovile di Pisa; inoltre: M. A. MORELLI TIMPANARO, *Carlo Goldoni e Pisa: ricerche e documenti inediti in Archivio di Stato*, in «La Rassegna della letteratura italiana», vol. 108, 2004, pp. 401-443; G. DE FECONDO, *C. G. e il processo Miniati-Brooke*, IVI, vol. 111, 2007, pp. 157-196; M. A. MORELLI TIMPANARO, *C. G. e l'eredità giacente* di G. M. Grignani, IVI, vol. 111, 2007, pp. 197-212. È sempre preziosa la messa a punto di G. COZZI, *Note su Carlo Goldoni, la società veneziana e il suo diritto*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti. Classe di scienze morali, lettere e arti», CXXXVII, 1978-1979, pp. 141-157. Segnalo infine una bella tesi di dottorato discussa all'Università di Paris III, Sorbona (di prossima pubblicazione): A. SANSÀ, *L'écriture juridique et théâtrale de Carlo Goldoni, «avocat vénitien»: thématiques, rhétorique, style* (2017).

val a dir col nostro nativo idioma, che equival nella forza dei termini e dell'espression ai più colti e ai più puliti del mondo. Responderò colla lezze alla man, colla lezze del nostro Statuto, che equival a tutto el codice e a tutti i digesti de Giustinian, perché fondà sul jus de natura, dal qual son derivade tutte le leggi del mondo. No lasserò de responder alle dottrine dell'avversario, non perché me sia ignoti quei testi o quei autori legali, dai quali dottamente el le ha prese, perché anca nualtri, e prima de conseguir la laurea dottorale, e dopo ancora, versemò sul *jus comun*, per esser anca de quello intieramente informadi, e per sentir le varie opinion dei dottori sulle massime della giurisprudenza. Ma lasserò da parte quel che sia testo imperial, perché avemo el nostro veneto testo, abbondante, chiaro e istruttivo, e in mancanza de quello, in qualche caso, tra i casi infiniti che son possibili al mondo, dal Statuto o non previsti o non decisi, la rason natural xe la base fondamentale sulla qual riposa in quiete l'animo del sapientissimo giudice; avemo i casi seguidi, i casi giudicadi, le leggi particolari dei magistrati, l'equità, la ponderazion delle circostanze, tutte cosse che val infinitamente più de tutte le dottrine dei autori legali.

Siamo qui di fronte ad alcuni luoghi comuni della pubblicistica veneziana sei-settecentesca: il diritto della Serenissima è superiore a quello romano perché si rifà alle fonti autentiche, intuitive del diritto, le quali rimandano a un'imprecisata, immutabile Natura («*jus de natura*»). La causa discussa si presta del resto a molte sollecitazioni extralegali. Si fronteggiano i fratelli Rosaura (cliente di Balanzoni) e Florindo (erede di Anselmo Aretusi, cliente di Casaboni) in una questione d'eredità: Florindo è un figlio legittimo, Rosaura è «fia d'anema», cioè figlia adottiva (la sua adozione, particolare importante, aveva preceduto la nascita di Florindo). Alla morte del padre e della madre dei due una sentenza del Tribunale (la causa s'immagina discussa in provincia, a Rovigo) aveva assegnato una molto cospicua eredità alla figlia adottiva. Florindo tramite il suo avvocato chiede il «taggio», cioè la cassazione della prima sentenza, per poter rientrare in possesso di quanto crede gli spetti. Il Tribunale gli darà ragione, mandando praticamente in rovina la povera Rosaura, improvvisamente privata d'ogni dote (infatti il promesso conte Ottavio se l'è nel frattempo data a gambe): ma di lei l'integerrimo avvocato veneziano è sin dall'inizio segretamente innamorato (nella prima scena compare una tabacchiera col ritratto della ragazza), e finirà con lo sposarla, conciliando così la giustizia dei Tribunali e la special giustizia della Corte d'amore. In questa visione, certamente idealizzata (ma i particolari legali della contesa e della sentenza sono tutti verosimili), Goldoni tiene tra l'altro a spiegare quanto costi al bravo avvocato,

anche in termini di fatica fisica, la *renga*, l'arringa pubblica. Ecco nell'atto primo, scena prima, Casaboni che rivela al cliente i segreti del mestiere (è facile ritrovare nell'accennato ordine del discorso la partizione ciceroniana: *narratio*, *argumentatio*, *peroratio*):

El calor della disputa non ammette distrazion. Co l'avvocato xe in renga, xe impiegà tutto l'omo. I occhi xe attenti a osservar i movimenti del giudice, per arguir dai segni esterni dove pende l'animo suo. Le recchie le sta in attenzion, per sentir se l'avversario brontola co se parla, per rilevar dove el fonda l'obietto e fortificar la disputa, dove la se pol preveder tolta de mira con mazor vigor. La mente tutta deve esser raccolta nella tessitura d'un bon discorso, che sia chiaro, breve e convincente, distribuido in tre essenzialissime parti: narrativa, che informa; rason, che prova; epilogo, che persuadea. Le man e la vita, tutto deve esser in moto e in azion; perché vestendose l'avvocato non solo della rason, ma della passion del cliente, tutto el se abbandona ai movimenti della natura, e la veemenza colla qual el parla serve per maggiormente imprimer nell'animo de chi l'ascolta, e per mostrar col'intrepidezza, col spirito e col vigor la sicurezza dell'animo preparà alla vittoria.

Ancora una volta l'avvocato viene presentato come un *medium* nient'affatto neutro, come un uomo *intero* («xe impiegà tutto l'omo»), che riesce a investirsi «della passion del cliente» prima ancora che delle ragioni della giustizia. La finta naturalezza (*ars est celare artem*) del gesticolare dell'avvocato, la sua veemenza, la sua audacia: tutto concorre a una strategia persuasiva. Spesso ritroviamo nel teatro goldoniano personaggi che pronunciano private arringhe, tra il serio e il faceto: come per esempio il Felice dei *Rusteghi* che chiude la sua perorazione in favore del matrimonio di Felippetto e Lucietta (III.3) con un tipicissimo «Ho fenìo la renga; laudè el matrimonio, e compati l'avvocato» («ho terminato l'arringa; approvate il matrimonio e applaudite l'avvocato»). Non mancano i legulei disonesti, che certamente Goldoni aveva incontrato, dal vero, sulla sua strada professionale: come il dottor Buonatesta di antifrastico nome ne *Il cavaliere e la dama* (1749), procuratore legale che rapacemente deruba la nobile e credula donna Eleonora, rimasta sola in città (Napoli, in realtà una trasparente Venezia) dopo l'esilio del marito, colpevole d'aver ucciso un uomo in duello: lei vorrebbe dal Tribunale un sostentamento, seppur modesto (alla lettera, «gli alimenti»), Buonatesta continua a chiederle denaro per fini niente affatto chiari (come la servetta Colombina subito capisce, in questo molto più scaltra della padrona). Qui rientriamo nel genere sempre popolare della satira dell'avvocato disonesto: satira vecchia come la letteratura e che

arriverà sino all’Azzecagarbugli manzoniano, e oltre. È notevole, aggiungo tra parentesi, che nel mondo protestante valga l’adagio, d’origine forse luterana, “*Juristen böse Christen*”, avvocati cattivi cristiani in quanto bugiardi, mentre i proverbi nostrani battono piuttosto sulla rapacità dell’avvocato («sinché la pende, la rende», e simili).

La lingua del diritto veneto è stata efficacemente studiata, specie per l’età medievale, da Lorenzo Tomasin in un libro del 2001 (*Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano*). È solo a partire dal Cinquecento che ci soccorrono documenti riguardanti l’oratoria: cresce del resto, nel secolo che “inventa” la questione della lingua, l’autocoscienza letteraria dell’avvocato, anche dell’avvocato veneto. Nel 1561 il menzionato Sansovino pubblicò una raccolta, presto fortunata, di *Orationi volgarmente scritte da molti huomini illustri de tempi nostri*, in cui adunò importanti *exempla*, sia politici, sia epittici, sia forensi, di oratori cinquecenteschi. Tra loro, l’avvocato friulano Cornelio Frangipane, il quale aveva tra l’altro tessuto l’elogio dei senatori veneziani e del loro italo-veneziano, «lingua bella e purgata, la quale da qui a pochi anni [...] fermerà la sua sede in Venetia, come fece la latina in Roma, e non in Fiorenza» (l’affermazione appare in uno scritto postumo, *Del parlar senatorio*, 1619). Dichiarazione significativa, anche se arrischiata: la cui *ratio* non ritroviamo nella lunga arringa pronunciata da Frangipane (e ripresa da Sansovino) in difesa del signore di Duino, Matthias Hofer (l’originale di quell’arringa doveva però essere in latino); né in un’altra (riemersa solo una decina d’anni fa) letta dallo stesso Frangipane di fronte al Sant’Uffizio in difesa di Isabella Frattina, sospettata di eresia (e *pour cause*, in quanto figlia degli erasmiani genovesi Giovanni Gioacchino da Passano e Caterina Sauli). È certo che nella Repubblica si arringasse in dialetto (almeno in città, in Terraferma, come ci hanno ricordato gli studi di Claudio Povolo, pare che il latino fosse ancora prevalente): oltre al già menzionato Sansovino, disponiamo delle più tarda testimonianza del francese Casimir Freschot (1709), per non dire dell’artistica rievocazione di Goethe nella *Italienische Reise*. Ma al momento di mettere a stampa le loro arringhe (fatto non comune) gli avvocati veneziani sentivano quasi sempre la necessità di vestire l’abito buono, cioè di conformarsi ai precetti classicisti (e toscani) del veneziano Pietro Bembo.

Il caso più importante è, a mia conoscenza, quello di Pietro Badoaro (Badoer, Badoero) che nel 1590 pubblicò una raccolta di cinque *Orationi civili* (ma alcune sono miste di penale) che più bembesche, nello stile, non potrebbero essere. La biografia di Badoaro è malnota,

non fosse per un'eloquente orazione funebre dell'allievo Agostino Michele, che è però apologetica e sorvola su una circostanza importante: Pietro è figlio illegittimo del patrizio Daniele, e il suo difetto di nascita gli impedisce di accedere alle cariche politiche; ma lo status di "cittadino originario" gli permette la carriera forense, esercitata tra il 1570 e il 1591, anno della morte: carriera in cui trapela una non sopita passione politica. Vi leggerò al proposito un passo da un'arringa per gli eredi di Francesco Benedetto (da Cipro), relativa a un bottino lucrato da navi veneziane ai danni di imbarcazioni turche durante scontri avvenuti nel mare di fronte a Durazzo nel marzo 1570: siamo prossimi alla sfortunata guerra di Cipro (tra l'altro Querini avrebbe difeso invano Famagosta, poi espugnata con bestiale violenza dal Turco).

L'ammiraglio Marco (di Lauro) Querini (1515-1577), si era distinto nella lotta contro i corsari che infestavano l'Adriatico e avrebbe poi combattuto valorosamente a Lepanto, contribuendo alla vittoria della flotta cristiana. La restituzione del bottino al Turco era forse compresa tra le clausole previste dalla pace successiva alla perdita di Cipro: Badoaro reclamava invece il legittimo possesso di quel bottino da parte di cittadini-soldati vessati dallo storico nemico. Una questione di imperialismi, per così dire, repubblicani: si sa quante glorie militari nell'antica Roma furono oscurate dall'accusa di manomissione del bottino, e quante dispute in Tribunale ne nacquero (persino il grande Scipione ne fu vittima). È tipico che Badoaro annunciasse di volersi svestire almeno nella chiusa, tutta politica, della «persona dell'avvocato» per indossare l'abito di «fedelissimo cittadino», «bramoso oltra misura della grandezza della sua patria». Ma sin nell'esordio cerca di rilevare, col mezzo della martellante *interrogatio* (secondo precetti ciceroniani), la contraddittorietà dei provvedimenti contro il Querini. Il ragionamento è squisitamente politico:

Ditemi se vi piace, Signori Fiscali, fé bene o pur fé male il Clarissimo Capitano a prendere quella marciliana [veliero mercantile], ch'ei prese, et per cui si contende? Se direte che fé bene, ecco che siete insieme a confessare convinti, che la pace era rotta in quel tempo; per cioche metter prigionj gli amici, privarli non della roba solo, ma della patria stessa, della libertà, delle mogli, dei figliuoli, dolcissimi et carissimi pegni de gli huomini, non si potrebbe lodar altrimenti come ben fatto. S'egli fé male, perché non venne volontà a questo Principe di gastigarlo? Studiando egli massimamente in questo anche a Dio benedetto d'assomigliarsi, non lasciando così passare senza il suo premio

alcuna bella operatione, come alcuna trista senza gastigo, et senza ammenda giamai? Perché non è stato (il torno a dire) gastigato, et punito, s'egli si è messo fuori del comandamento del suo Signore? Anzi tanto è lontano, che gli si desse supplicio, che non ne fu ripreso; tanto è lontano, che fosse ripreso, che anzi ne fu lodato, ma che dich'io lodato, con publico giudicio è stata quest'opra non pur come giusta approbata, ma premiata.⁵

La sequenza di domande, innestata dentro a uno studiato *crescendo*, si avvale di un procedimento per assurdo, quello che i manuali di retorica chiamavano *paradoxum admirabile*: se i mercanti erano colpevoli, perché non furono severamente castigati? Se innocenti, perché li si vuole castigare ora, tanto tempo dopo, in altro modo, cioè privandoli del bottino di guerra?

Faccio un brusco salto in avanti e torno al Settecento da cui siamo partiti: per ricordare che in quel secolo Venezia pullula di scuole per avvocati e di manualetti, tra cui è molto curioso quello di Costantino Pannà, *Dell'artificio della disputa veneziana* (1765): libro non destinato ai teorici ma ai pratici del Foro, che esibiva in appendice quattro dispute di diritto civile «in vernacolo veneziano», fittizie ma esemplari, almeno nelle intenzioni. È interessante quanto Pannà scrive sullo «stil della disputa»:

non ha da esser né troppo elevato, né troppo umile, per non singularizarsi col primo con affettazione ridicola, e difficular l'intelligenza di quello, che più preme far capire con evidenza; e perché non venga avvilita la materia con il secondo, e perduta di mira con troppo volgare vernacolo la dignità del luogo al quale si parla.

E in effetti nei quattro esempi che Pannà fabbrica – parrebbe, con verosimiglianza – il dialetto veneziano è colorito e aderente all'uso, mai scadendo in forme vili. Eppure l'italiano, il buon italiano dei classicisti, era sempre la tentazione segreta del giurista che desiderava fama letteraria. Pochi anni dopo il libretto di Pannà appare anonima a Venezia una *Orazione criminale a difesa di una donna per gravi imputazioni inquisita* (1768) che è da attribuirsi al patrizio di illustre prosàpia Marco Aurelio Soranzo, in quell'occasione avvocato dei carcerati (istituzione che nell'Antico Regime, non solo nella Serenissima, aveva un'antica tradizione, e che a Venezia i nobili prendevano particolarmente sul se-

⁵ P. BADOARO, *Orationi civili*, Bonfadino, Venezia, 1590, c. 33r.

rio). La cupa, ma a tratti un po' comica causa difesa con successo da Soranzo contempla un marito chiamato con nome di fantasia, e ovviamente senza menzione della famiglia, Cecilio, «uomo di civil condizione» (cioè borghese), già tiranneggiante per diciotto anni, anche per il tramite del di lui padre, la prima moglie, defunta anzi tempo (Vittoria) e la seconda moglie, Antonia, da lui denunciata in quanto fedifraga e che è sospettata di aver voluto avvelenare il marito (è lei la cliente difesa da Soranzo). A noi poco interessa la mediocrità della causa (che comunque apre un interessante squarcio nella vita sociale veneziana di fine Settecento) quanto il fatto che Soranzo abbia poi rielaborato con ogni cura la sua orazione, dotandola di molte note, che rimandano non solo ai begli esempi degli oratori classici (Demostene, Cicerone e Quintiliano) ma anche ai teorici moderni del diritto, su tutti il grande Montesquieu (a proposito del reato di adulterio negli Stati dispotici, o del tema più generale della proporzionalità delle pene). Mi limiterò a leggere un breve esempio in cui Soranzo disegna (quasi scena da turpe commedia) i retroscena di un matrimonio andato a male:

[Antonia] resta incolpata di veneficio per avere pazzamente usata certa amatoria polvere [altrove è detto che lei la chiamava pittorescamente «polvere del ben voler»], che già ott'anni comperò per poco prezzo da una vecchia, che ora compì il corso del vivere, e perciò la narrata follia non può confermare. Mi sembra a dir il vero, che in ciò sia più censurabile di semplicità, che di malizia. Avete pure, o Giudici, dalli uniformi di lei costanti racconti rilevato con quant'ignoranza, e credula dabbenaggine si fosse lusingata di accendere con tal mezzo Cecilio di onesto amore, acciò, à proprj già negletti doveri richiamato, si togliesse dal fianco la turpe bagascia per cui egli incenerisce, e impazza. O cure umane quanto spesso sono mal lusinghiere, e false!⁶

Laddove occorre giustificare una pratica più che dubbia, le cui buone intenzioni non erano dimostrabili (la vecchia dispensatrice d'afrodisiaci essendo morta), Soranzo decide d'andare all'attacco con la tecnica dell'*occupatio*: quel geloso marito era proprio lui l'adultero, anche se ovviamente le leggi veneziane, e le convenzioni del tempo, non lo identificavano come tale, data la franchigia maschile in materia sessuale. Pronunciò Soranzo, secondo gli usi, quell'orazione in veneziano? O in italiano? Certo nell'elegante prosa che ho appena letto si stenta a trovare il palinsesto (se pur vi fu) vernacolare.

⁶ M. A. SORANZO, *Orazione criminale a difesa di una donna per gravi imputazioni inquisita*, Pasquali, Venezia, 1768, p. XC-XCI.

È significativo come proprio al canto del cigno della Repubblica compaiano a stampa in successione le orazioni, stavolta in veneziano, di due autorevoli avvocati, Marco Barbaro (nel 1786) e Lucio Antonio Balbi (nel 1795): nomi oggi per noi necessariamente oscuri, ma allora celebri in città. La decisione di pubblicare testi che altrimenti sarebbero rimasti *flatus vocis* nasce da una scelta in sostanza politica. È lo stesso Barbaro a dircelo (in italiano):

mi condusse fin dalla prima gioventù l'amor dell'uomo a errare in quei tetri luoghi [le carceri], che destinati alla sicurezza della società, e alla punizion delle colpe, nel loro sistema, nella loro costruzione, e nella posizion loro, dandoci un fedele ritratto della antica barbarie, ci fanno con tal conforto gustar via maggiormente il bene d'esser nati in un secolo di luce e di umanità.

Da qui la decisione di mettere su carta le arringhe:

meschiando talora le mie lagrime di compassione ai disperati pianti di quei miserabili, tutto m'immersi nella loro difesa. In tale geloso offizio, la cui tristezza è in ragione della naturale sensibilità di chi lo esercita, lasciai sfuggire a me medesimo alcuni riflessi.

Del resto, come ad Atene e a Roma, e diversamente da quanto accadeva negli Stati monarchici, per Barbaro è diritto e dovere dell'oratore-avvocato persuadere il giudice, e i cittadini, senza vincolo alcuno, ma nel supremo interesse della Repubblica:

in una libera Repubblica [...] tratta l'oratore i gravi interessi della nazione, che sono i suoi, in faccia un consesso, che è il sovrano, e di cui egli fa parte.

Desiderio di riforma politica (Beccaria, cui Barbaro in parte si rifà, era stato particolarmente avversato a Venezia) e insieme amore municipale per le procedure e per la lingua dei padri risaltano nelle orazioni in dialetto di questi avvocati. Ma quella tradizione secolare era condannata a morte (ovviamente né Barbaro né Balbi potevano saperlo): dopo esser stentatamente sopravvissuto in età napoleonica, il cosiddetto "stile veneto" scompare del tutto dopo il 1816 all'interno del Lombardo-Veneto austriaco. È curioso notare che uno dei più entusiastici sostenitori delle nuove procedure, ereditate dall'Impero asburgico, che addirittura non consentivano l'uso di un avvocato ma soltanto di una sommaria autodifesa dell'imputato, fosse Giuseppe

Boerio, vecchio magistrato e letterato oggi noto soprattutto come autore del sempre fondamentale *Dizionario del dialetto veneziano*, cui aveva collaborato anche un giovanissimo Daniele Manin.

La corruzione del secolo va avanti, Padroni miei, che se qualche Santo non ci provvede siamo per vedere ben presto la fine del Mondo. Non si sa ormai più come difendere la verità attaccata per ogni verso da un nembo di libercoli ultramontani i quali appena sfiorano la materia e infondono il veleno nascosto negli animi degl'incauti; e di quest'incauti il numero va crescendo pur troppo ogni giorno anche nella nostra Italia.⁷

Scritte nell'anno 1763 dal trentacinquenne Pietro Verri, queste parole, inaugurali di una fittizia *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* – evidentemente non un'orazione forense – hanno l'inequivocabile sapore di una satira: Pietro sta facendo il verso al padre Gabriele, magistrato di vecchia scuola, senatore reggente a Milano del Supremo Consiglio d'Italia, difensore di quella civiltà giuridica che i giovani aristocratici dell'informale Accademia dei Pugni (tra cui l'amico-rivale di Pietro, Cesare Beccaria) si proponevano di distruggere dalle fondamenta. In realtà, anche Gabriele Verri alla fine dell'età teresiana abbozzò, su espressa richiesta del Governo, un programmino di timide riforme: abbozzo destinato a rimanere tale. Ben altro disegno avrebbero portato a compimento i riformatori dell'età giuseppina. Nella satira di Pietro non manca l'elogio antifrastico della tortura:

gli uomini che non sono veridici hanno bisogno che si distrugga l'osso dell'omero onde esali la verità, e perciò s'è inventata la tortura della corda chiamata a ragione *Regina Tormentorum*.⁸

⁷ P. VERRI, *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*, in *Edizione Nazionale delle Opere di P. V.*, vol. I, *Scritti letterari, filosofici e satirici*. A cura di G. FRANCONI, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2014, p. 422.

⁸ *IVI*, p. 429. Sull'*Orazione* e sul rapporto – a dir poco – dialettico di Pietro col padre Gabriele: C. CAPRA, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Il Mulino, Bologna, 2002, cap. V. Un altro breve pezzo satirico dello stesso Verri (contro l'istituto del fedecommesso) è il *Dialogo fra un Mandarin cinese e un Sollecitatore*, apparso nel tomo II, foglio V (1765) del «Caffè»: cfr. *Il Caffè (1764-1766)*, a cura di G. FRANCONI e S. ROMAGNOLI, Bollati-Boringhieri, Torino, 1998², t. II, pp. 460-463.

Tutta la finta orazione era costruita per farsi beffe delle (vere) consuetudini – sociali, retoriche, accademiche – che valevano ancora tra i giuristi della Lombardia austriaca prima della tempesta giuseppina:

Oh beata Giurisprudenza, oh fortunata Regione in cui per salvezza degli uomini sei tu piantata! Oh beate le secento lire che si spendono a Pavia! Beati i due falsi giuramenti che vi si fanno! Beate le due liste di carta lunghe tre piedi e larghe sei pollici che si ricevono con due ragioni da dubitare e due ragioni da non dubitare! Beate le due porte per dove passando si fanno le due riverenze! Beati i due siti dove due volte si sede e due volte si alza! Beati i due sillogismi che vi si pronunziano! Beati i Pifferi e le Trombe che danno fiato alla pubblicazione di un Dottore. Per queste Beatitudini passando un cittadino come potrà non essere utile a sé, alla Famiglia, alla Patria, al Mondo tutto!⁹

Pochi mesi dopo questa pagina curiosa, Cesare Beccaria avrebbe scritto, con la collaborazione di Verri stesso, il capolavoro giuridico-letterario destinato a mutare il volto del diritto penale europeo. Di avvocati e di orazioni forensi poco o niente si dice nel trattato *Dei delitti e delle pene* e tuttavia un'orazione nascosta troviamo in quel piccolo grande libro. Siamo nel paragrafo ventottesimo del trattato: si parla della pena di morte. Beccaria si immedesima nel «ladro» o «assassino» che esprime il proprio disprezzo per l'apparato repressivo dello Stato, contrapponendo la futura e quasi certa punizione a una breve stagione di libero godimento di quei beni che le leggi scritte del codice e quelle, non scritte, della società gli negano:

Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte e utili ad alcuni pochi e indolenti tiranni, attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato d'indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria, verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma

⁹ P. VERRI, 2014, op. cit., pp. 448-449.

sarà breve questo tempo, e avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri.¹⁰

È un'elaborazione colta, piena di pathos, che mima un sentimento autentico: possiamo pensare che il modello retorico fosse avvocatesco? È piuttosto vero il contrario: molti avvocati si ispireranno nel corso dell'Ottocento, quando si tratterà di strappare gli imputati al patibolo, a questo tipo di eloquenza, che riguarda ormai una sociologia del delitto e della pena.

Di poco successiva alla pagina di Beccaria l'ode di Giuseppe Parini *Il Bisogno* (1766), dove *Paupertas* in persona, in forma di prosopopea retoricamente non lontana dall'animato monologo che abbiamo appena letto, si dichiarava la vera colpevole di tante effrazioni e di tanti delitti:

O ministri di Temi, / le spade suspendete: / da i pulpiti supremi / qua l'orecchio volgete. / Chi è che pietà nega / al Bisogno che prega? / – Perdon, dic'ei, perdono / a i miseri cruciati. / Io son l'autore, io sono / dè lor primi peccati. / Sia contro a me diretta / la pubblica vendetta».¹¹

Rimossa la miseria, sarà rimosso il crimine. L'ottimistico, illuminato programma pariniano prevedeva che, come si potevano curare i miasmi nelle città (tema de *La salubrità dell'aria*, altra ode scolasticamente celebre), così non era impossibile liberare i popoli dalla palude del bisogno fautore di crimini. Difficile negare che si tratti di un punto di vista moderno.

Il discorso ci porta dunque alla Milano napoleonica, vera erede delle istanze illuministiche, dove si formò una ricca scuola di oratori forensi (furono fondate scuole e cattedre di eloquenza: cui aspirò invano anche Ugo Foscolo) in seguito all'adozione del nuovo Codice

¹⁰ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*. Edizione a cura di G. FRANCONI. Con: le edizioni italiane dei *Delitti e delle pene* di L. FIRPO, Mediobanca, Milano, 1984, pp. 91-92.

¹¹ L'ode fu scritta, su commissione, per lo svizzero P. A. WIRTZ DE RUDENZ, *Landvogt*, ovvero governatore, del baliaggio di Locarno. Su Parini e le riforme giudiziarie: M. A. CATTANEO, *Suggerzioni penalistiche in testi letterari*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 35-63; F. ARATO, *Parini, Beccaria e le «fronde crebre» del diritto*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVIII/2, 1998, pp. 323-335.

Romagnosi che rendeva finalmente pubblico il processo. Risultò allora decisivo l'esempio francese: l'eloquenza francese, politica e forense, aveva del resto una tradizione risalente al Cinquecento. Eppure un letterato-librettista-avvocato come il bresciano Angelo Anelli, ragionando nel 1809 di un'eloquenza incoraggiata dalla nuova libertà, si prendeva il gusto di sottolineare, pur in mezzo a molti inchini al Magno – ovviamente Napoleone – i meriti della tradizione italiana e stigmatizzava il «disperato consiglio» che «alla nobile emulazione degli arringhi» anteponeva «le fredde allegazioni», come se «dalla oscurità e dal silenzio uscir dovessero, a guisa d'oracoli, le tarde arcane sentenze dè tribunali»; ciò sarebbe equivalso a «togliere all'Italia nostra la miglior parte di quel prezioso retaggio che tuttavia le rimane del saper greco e latino». A chi (come a Napoli il Filangieri, a Milano il Gioia) obiettava che l'ornamento eloquente minacciava di inquinare il giudizio dei Tribunali, Anelli rispondeva:

Potrei dire che, per quanto sieno mai chiare le leggi e breve e facile il metodo dei giudizi, e i giudici ancora per esperienza e dottrina, siccome i nostri pur sono, e singolari e distinti; nondimeno nel più delle cause, ove non mai di certezza, ma di sola probabilità e di scurissime e minutissime circostanze che la ravvolgono, quasi ogni dì si piatisce, non avvi arte o maniera del favellare che intempestiva e soverchia stimar si possa.¹²

Sembra di intravedere, sullo sfondo, i tumulti di certe assemblee dell'età giacobina da non molto trascorsa, quando i giudizi passavano attraverso il consenso popolare (per questo un eloquente avvocato toscano di primo Ottocento, Giovanni Carmignani, dirà di non gradire la pubblicità dei processi). Tra gli oratori dell'età napoleonica vissuti a Milano spicca il nome dell'avvocato Giuseppe Marocco (1773-1829): fervente giacobino adattatosi con fatica al nuovo clima politico-sociale napoleonico, si prese infine la briga, in forma di non velata protesta contro gli austriaci ritornati, di ripubblicare in sei bei volumetti le arringhe di una lunga carriera. Sono testi molto vivi, che infatti furono lodati sulle pagine del «Conciliatore» da Giuseppe Pecchio. Vi offrirò un solo esempio, interessante perché difesa di un capopopolo che nelle valli lariane (siamo nel 1809) era stato protagonista di una di quella rivolte antinapoleoniche dai caratteri ambigui,

¹² A. ANELLI, *Prolusione per la cattedra d'eloquenza pratica legale nelle R. R. Scuole Speciali di Milano*, Stamperia Legale, Milano, 1811, pp. 19-20.

in quanto sospese tra libertarismo e reazione (par di capire che anche il vecchio avvocato giacobino nutrì qualche dubbio in proposito). La difesa di Marocco alterna sapientemente (ma purtroppo senza persuadere i giudici: l'imputato fu condannato a morte) le vie del cuore e le vie della logica:

La pietà, diceva Bacone di Verulamio, erige il giudice in legislatore, quando non è che depositario della legge. In Roma e in Atene, ove il popolo era l'ingiuriato e il giudice, le voci dei teneri affetti, gli spettacoli di pietà potevano trionfare del giudizio e della persuasione; ma fra noi il giudice e l'offeso sono due distinte parti; non è dato al giudice di transigere per il governo che accusa, né di commettere un'ingiustizia contro il reo. Se mai per altro questo tratto di deplorabile follia [la presunta congiura] commove i vostri animi, che ne han ben d'onde, voi potete impunemente seguire questa dolce inclinazione, la quale si accorda colla legge, che vuol unicamente punite le ree volontà esternate con atti tendenti alla probabile esecuzione del meditato crimine, non le stravaganze, che di sua natura sono d'innocua conseguenza.¹³

A me pare questo un buon esempio di quello che Cicerone chiamava il *movere* ovvero *flectere*, non senza il tentativo di *docere*, istruire; se non proprio il Tribunale, che forse aveva pre-giudicato, il pubblico. La presenza del pubblico è in effetti la grande novità della procedura inaugurata in Italia dal Codice Romagnosi: tanto più importante in un processo dalla chiara impronta politica. Quando gli austriaci torneranno, Romagnosi stesso, professore collocato in pensione, dovrà difendersi con una memoria scritta dalla chiamata in correità che aveva fatto un incauto Silvio Pellico (il quale, avanzando il nome dell'illustre professore, pensava ingenuamente di potersi salvare dall'accusa di sedizione). Romagnosi (il documento, del 1821, è stato pubblicato più di un secolo dopo)¹⁴ se la cavò egregiamente davanti al giudice austriaco, che era (circostanza curiosa) il trentino Antonio Salvotti, già alunno di Romagnosi nella milanese Scuola di Alta Legislazione, e poi famigerato nella storia dei processi del nostro Risorgimento. Se l'assoluzione che ne nacque fosse dipesa dalla ferrea logica

¹³ G. MAROCCO, *Difese criminali*, Ferrario, Milano, 1818-1819, tomo I, pp. 86-87.

¹⁴ Cfr. A. CREDALI, *G. D. Romagnosi (con dati e documenti inediti)*, Guanda, Modena, 1935.

romagnosiana o dal garantismo del Tribunale, non sappiamo. A conti fatti, considerato anche che le prove contro di lui erano deboli, Romagnosi si dimostrò un buon avvocato di se stesso, capace di difendersi, per iscritto, con vigore e dignità, non senza qualche civetteria da filosofo-letterato. Ma quanti altri imputati, culturalmente ed emotivamente meno armati, potevano cavarsela di fronte agli imperial-regi inquisitori?

Le scuole regionali, chiamiamole così, di eloquenza (là dove ovviamente l'eloquenza era consentita e incoraggiata) presero infine forma a inizio Ottocento, non senza che emergessero gelosie e contese di tipo linguistico: è la mai sopita questione della lingua. Ed è in Toscana che propongo di concludere il nostro breve viaggio, ascoltando innanzi tutto le parole dell'avvocato e linguaiolo Lorenzo Collini, il quale disquisendo nel gennaio 1815 di oratoria di fronte all'Accademia della Crusca, di cui fu Segretario, arrivò a magnificare le tradizioni di casa propria, a scapito degli esempi veneziani e napoletani:

A noi spetta, più che ai veneziani, i quali non lasciarono nell'arringhe il loro natio dialetto, più che ai napoletani, i quali si sforzarono invano di lasciare il loro; a noi spetta, se lo vogliamo, la lode dell'eloquenza forense; quella di cui assolutamente è priva l'Italia, e che le due città negli estremi *del bel paese dove il sì suona* non hanno potuto mai conseguire quantunque l'una e l'altra vantassero sovranità sopra molte città sottoposte, e le liti fra i sudditi, non meno che le cause criminali, si trattassero nelle Quarantie e nella Vicaria colla celebrità e colla pompa conveniente alla grandezza di potente reame, e alla frequenza di popolo curioso e avido di sì fatti spettacoli. L'ostacolo della natura non si vince per qualunque siasi artificio.¹⁵

Il Codice Leopoldino (1786), in pratica rimasto immutato nell'età della Restaurazione, garantiva quella libertà dell'oratoria che nel Lombardo-Veneto non era più concessa (mentre sussisteva nel Regno di Napoli). Non entrerà ora nella questione se la pubblicità dei processi, che per noi è un fatto ovvio, implicasse nell'Antico Regime una maggior garanzia di giudizi giusti; il menzionato Filangieri era per

¹⁵ L. COLLINI, *Orazioni civili e criminali*, Conti, Firenze, 1824-1825, vol. II, p. 9.

esempio convinto del contrario, come scrisse nella *Scienza della Legislazione*:

parlare al cuore quando non può sedursi l'intelletto; commuovere il giudice, quando non è possibile persuaderlo; ecco ciò che comunemente si chiama arte oratoria del foro, arte perniciosa, arte destruttrice della giustizia, arte ch'espone l'innocenza, e favorisce l'impunità.

Ma risuona familiare a noi, che sappiamo come le dittature d'ogni colore amino soffocare la voce della difesa, quanto scrisse il grande avvocato francese André Marie Dupin (nel 1815 difensore, senza fortuna, del maresciallo Michel Ney, accusato dal Borbone di alto tradimento):

J'ai entendu des Présidens répéter à chaque instant, vous avez toute latitude pour vous défendre; mais... et de mais en mais la défense était accablée de restrictions et d'interruptions qui fatiguaient l'avocat, lasaient sa patience, ou le troublaient au point de le réduire à se taire ou à ne faire que balbutier.

La storia dell'eloquenza dell'Italia Unita annovererà nomi importanti e anche popolarmente acclamati: in Toscana Francesco Carrara e più tardi il già menzionato Piero Calamandrei, a Roma Giuseppe Chioyenda e Francesco Carnelutti, a Napoli Giovanni Porzio.

Ma che senso ha oggi interrogarsi sull'intersezione tra storia della letteratura e storia del diritto? «Che la poesia e il diritto siano nate nello stesso letto non è difficile credere»: così sentenziava Jacob Grimm in un breve scritto, *Von der Poesie im Recht* [Sulla poesia nel diritto]. Grimm è l'illustre filologo, linguista e lessicografo tedesco coautore, col fratello Wilhelm, della più popolare raccolta mondiale di fiabe. Lo scritto (apparso sulla «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft» di Friedrich Carl von Savigny nel 1816) testimonia l'indubbia familiarità dell'ancor giovane autore col diritto: Grimm aveva del resto seguito a Marburgo un regolare corso di studi in legge, sfiorando anche, sempre sotto la guida del grande Savigny, una carriera accademica che poi non ebbe corso, almeno non in quella disciplina; molto più tardi, nel 1828, compilò un'importante opera erudita, i *Deutsche Rechtsaltertümer* [Le antichità germaniche del diritto], che reca ancora l'impronta del maestro. Perché la nascita a un parto di due discipline, la giurisprudenza e la letteratura, apparentemente così lontane? Le ragioni addotte non sono affatto peregrine: stante il legame strettissimo, sin dall'antica Roma, tra lingua

e diritto (ma il diritto romano è in sostanza *straniero* per Grimm), la scuola tedesca del diritto che allora prendeva romanticamente forma amava rintracciare nelle parole del popolo, nei suoi usi, nelle sue abitudini la base istintiva di alcune grandi norme consuetudinarie, poi ratificate dal legislatore. Grimm ritrova alcune costanti “poetiche” nella lingua degli antichi codici germanici: l’allitterazione, la rima (l’una e l’altra evidentemente escogitate per facilitare la memoria), il *mot juste* nella descrizione della realtà, anche là dove è da sospettare il calco del latino; persino il dipendere delle sentenze, favolistiche e no, dal «Gottesurteil», dal giudizio di Dio (ciò che insospettisce noi, lettori di Beccaria) sembra a Grimm garanzia di bellezza e di purezza. Grimm ha fatto scuola. In un libro pubblicato per Adelphi, *La borsa di miss Flite* (2016), l’avvocato Bruno Cavallone (già professore di Diritto Processuale Civile all’Università di Milano) ha brillantemente rievocato una serie di «immagini del processo», principalmente il processo civile, all’interno delle opere di grandi autori della letteratura mondiale: Rabelais (il giudice Bridoye del *Terzo libro di Pantagruel*, che risolve le cause gettando i dadi); Shakespeare (il cui teatro, dal *Mercante di Venezia* in poi, di casi giudiziari trabocca); Beaumarchais (naturalmente *Le mariage de Figaro*, con corollario mozartiano); il Dickens di *Bleak House* (*Casa desolata*, donde il personaggio che dà origine al titolo del libro); Collodi (Pinocchio che paradossalmente finisce in prigione perché è stato derubato); Kafka (*Il processo*); Brecht (*Il cerchio di gesso del Caucaso*); Dürrenmatt (*Die Panne*) e molti altri. La tesi un po’ paradossale di questo bel libro è che molte questioni, anche tecniche, si troverebbero già risolte con perizia giuridica nelle pagine degli scrittori: che costoro ne fossero consapevoli o no. Il libro di Cavallone costituisce un esempio di ciò che da una quarantina di anni gli anglosassoni chiamano «*law in literature*», cioè la storia delle questioni giuridiche che compaiono, spesso travestite e nascoste, nella letteratura. La disciplina, accademicamente parlando, ha pochi decenni di vita ma, come abbiamo visto, risale, in forma di riflessione non sistematica, almeno a Grimm e all’età romantica. Uno dei protagonisti di questa branca degli studi è oggi certamente James Boyd White, giurista non meno che autorevole critico letterario, professore a Harvard e poi all’Università del Michigan: il suo libro *The Legal Imagination* (1973) ha aperto una strada, riattualizzando molte indagini sulla retorica antica e applicandole al linguaggio giuridico moderno. In questo modo Boyd White è approdato anche all’altro aspetto che interessa chi guarda al diritto con le lenti della letteratura: «*law as literature*», la legge come forma letteraria, cioè lo studio del linguaggio dei giuristi che assume

dignità e finalità letteraria (qui il remoto santo protettore non potrà essere, evidentemente, che Cicerone).

Quanta polpa ci sia in questi apparenti scheletri, o cadaveri, letterari, diceva già un vecchio libro scritto a due mani da filosofi forse oggi un po' dimenticati, Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, i quali nel *Traité de l'argumentation* (1958: introdotto in Italia da Norberto Bobbio) riproposero la scienza tanto antica quanto screditata nell'opinione comune non meno che nel sentimento delle persone colte. Là la retorica rivelava la sua doppia natura: da una parte, mezzo necessario per dirimere, *sine effusione sanguinis*, le contese, giudiziarie e politiche; dall'altra, strumento inquinante e corruttore, nemico della razionalità (ovvio che i due studiosi battessero preferibilmente la prima strada). Ognuno avrà in mente esempi dell'uno e dell'altro uso di quella strana scienza dalle cangianti regole che ha nome retorica. Tra l'avvocato Ceciliano del famoso epigramma di Marziale (VI, 35) che chiede sette clessidre, ma che non rispetta neppure quel tempo inusitato, anzi rischia di morire di sete («*iam de clessydra, Caeciliane, bibas*» lo sbeffeggia il poeta), e il troppo rigoroso ideale di stampo leibniziano, che dice ai contendenti semplicemente «*calculamus!*», c'è lo smisurato spazio della buona pratica dell'argomentazione.

